



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5741 del 2022, proposto da

Comune di Pettineo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Rota Greca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021 (Doc. 2), pubblicato con valore di notifica sul sito istituzionale dell'Ente il 25.03.2022, di approvazione della graduatoria finale (Doc.

3) dei progetti presentati nell'ambito dell'Avviso Pubblico denominato "Sport e Periferie 2020", e dei relativi allegati, con cui la domanda di finanziamento DO202003808 presentata dal Comune di Pettineo è stata dichiarata "ammissibile", ma non "finanziata";

- ove occorra, dei verbali della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali, con i quali, nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Sport e Periferie 2020" alla domanda di finanziamento del Comune di Pettineo è stato erroneamente attribuito un punteggio complessivo pari a 32,79 (Doc. 4); - ove e per quanto occorra, di tutti gli atti che hanno modificato i criteri di attribuzione dei punteggi previsti dal bando, non conosciuti; 4. di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Divisione dello Sport;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che sussiste il presupposto del *fumus boni iuris*;

- che infatti dalla lettura degli atti emerge che l'amministrazione, in relazione al criterio dell'indice di vulnerabilità, avrebbe dovuto attribuire al progetto presentato dal Comune ricorrente un punteggio di 20 e non di 15;

- che infatti l'indice di vulnerabilità attribuito al Comune è pari a 100,86 e la Commissione di valutazione nel verbale del 12 novembre 2020 ha previsto

espressamente che un indice di vulnerabilità superiore a 100,50 ed inferiore a 101 sarà parificato al punteggio dell'indice di vulnerabilità di 101, per cui in base al bando spettano 20 punti;

ritenuto che sussiste altresì il *periculum in mora*, consistente nel rischio di esaurimento delle risorse e di difficoltà di attuazione del progetto, e che la domanda cautelare può essere pertanto accolta;

ritenuto altresì necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al finanziamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari;

- che in particolare parte ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

ritenuto infine che le spese della presente fase possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e dell'attività processuale svolta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, per le ragioni indicate in motivazione.

Dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 6 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Antonio Andolfi, Presidente FF

Luca De Gennaro, Consigliere

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Antonio Andolfi

IL SEGRETARIO